

CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA STRUTTURA DENOMINATA “OSTELLO DEL PARCO DI VEIO”

L'anno duemilaquattordici questo giorno di del mese di in Sacrofano, presso la sede dell'Ente Regionale Parco di Veio, ufficio del direttore, sono presenti i Signori:

- 1 Dr nato a il, che interviene qui e agisce non in proprio, ma in nome e per conto del PEC, nella sua qualità di direttore f.f. ed in forza della deliberazione del Commissario Straordinario n. del, esecutiva ai sensi di legge, che da qui in avanti verrà denominato semplicemente “concedente” per brevità;
- 2 nato a il PEC che da qui in avanti verrà denominato semplicemente “cessionario” per brevità;

Premesso:

- che l'Ente Regionale Parco di Veio, al fine dell'attuazione del Master Plan denominato Ecomuseo lungo la via Flaminia a Veio, finanziato in ambito del POR FESR Lazio 2007–2013 Attività II.4 “Valorizzazione delle strutture di fruizione delle aree protette”, ha ottenuto da parte del Comune di Morlupo in comodato d'uso ventennale con scadenza 10 dicembre 2028 una struttura sita in loc. Assura;
- che al medesimo fine l'Ente Regionale Parco di Veio ha ottenuto da parte del Comune di Morlupo in comodato d'uso ventennale con scadenza 10 luglio 2028 un'area contigua alla suddetta struttura da attrezzare per le attività ludico-sportive;
- che l'Ente Regionale Parco di Veio, nell'ambito dell'attuazione del Master Plan in parola, ha provveduto alla demolizione e ricostruzione della struttura comunale di Morlupo, oltre alla sistemazione di alcuni sentieri naturalistici ed alla realizzazione dell'area attrezzata per le attività ludico-sportive;
- che con deliberazione n. del il Commissario Straordinario ha stabilito di affidare le strutture suddette in concessione amministrativa a partire dal corrente anno 2014 a seguito di procedura ad evidenza pubblica;
- che con determinazione del Direttore n. del è stata indetta una gara con procedura aperta per la concessione in uso delle strutture in parola;
- che il concessionario è risultato aggiudicatario a seguito della suddetta procedura concorsuale, il tutto come meglio risulta dal verbale di gara, approvato con determinazione del Direttore n. del

Ciò premesso

e ratificato e con l'intesa che la narrativa che precede debba fare parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti medesime convengono e stipulano quanto appresso.

ARTICOLO 1

1. L'Ente Regionale Parco di Veio, come sopra rappresentato, concede in uso a, che accetta, l'edificio sito in Morlupo via Campagnanese, snc loc. Assura, distinto al Catasto Fabbricati al foglio 10 mappale in corso di accatastamento e quota parte della particella distinta al Catasto Terreni al foglio 10 mappale 220 attrezzata per attività ludico – sportive,

quest'ultima precisamente identificata in colore rosso nell'allegata planimetria che del presente contratto di concessione costituisce parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 2

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile di norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale di concessione approvato con determinazione del Direttore f.f. n. 102 del 15.07.2014, che pur non allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 3

La concessione avrà una durata di nove anni a decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto. Alla predetta scadenza, la concessione si intenderà risolta senza necessità di disdetta, che si intende data ed accettata sin d'ora, fatta comunque salva la possibilità di rinnovo ad insindacabile giudizio del concedente, previo accertamento della sussistenza di ragioni di gradimento e convenienza. In tale ultima evenienza il concessionario, sei mesi prima della scadenza, dovrà presentare la richiesta di rinnovo della concessione in oggetto.

ARTICOLO 4

Il canone di concessione è stabilito nel modo seguente

Annualità	importo mensile a base di gara	importo annuale a base di gara	% del canone a base di gara	importo agevolazione
anno 1	€0	€0	0%	€ 28.400
anno 2	€0	€0	0%	€ 28.400
anno 3				
anno 4				
anno 5				
anno 6				
anno 7				
anno 8				
anno 9				
totale				

Il canone andrà pagato in quattro rate trimestrali anticipate, con scadenza nell'ultimo giorno feriale dei mesi di riferimento di ciascun anno di validità della concessione, mediante bonifico bancario, utilizzando le seguenti coordinate: ABI CAB, c/c n. CIN

ARTICOLO 5

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente contratto il concessionario presta la cauzione definitiva di €..... mediante polizza fidejussoria della – Agenzia di n.

ARTICOLO 6

Nel caso di inadempienze contrattuali, il concedente avrà diritto di avvalersi di propria autorità della cauzione come sopra prestata e il concessionario dovrà reintegrarla nel termine prefissato nel capitolato speciale di concessione, qualora il concedente abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, avvalersi in tutto o in parte di essa.

ARTICOLO 7

Tutti i rischi derivanti dalla esecuzione del servizio, da qualunque causa determinati, sono a carico del concessionario che è obbligato a tenere indenne il concedente da qualsiasi responsabilità conseguente. A tal fine il concessionario ha stipulato con la la polizza assicurativa n. a copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi, a cose, furto e incendio.

Nel caso di giudizio il concedente dovrà esserne escluso, con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

ARTICOLO 8

L'impresa si obbliga ad osservare ed a far osservare nell'espletamento del servizio tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché ad adottare ogni provvedimento ed ogni cautela necessaria per garantire l'incolumità degli operai e di terzi, giusta art. 15 del capitolato speciale di concessione.

E' esclusa qualsiasi responsabilità del concedente per infortuni che dovessero derivare dall'espletamento del servizio in oggetto al personale del concedente o a terzi, durante la gestione.

ARTICOLO 9

Il concessionario si impegna a non cedere l'esercizio dell'attività o a dare le strutture, anche parzialmente ed a qualsiasi titolo, in godimento a terzi senza l'espressa e preventiva autorizzazione del concedente, pena la risoluzione del presente contratto e l'incameramento della penale di cui all'art. 23 del capitolato speciale di concessione.

Il contratto potrà essere risolto prima della scadenza dei termini nei casi previsti dall'art. 22 del capitolato speciale di appalto.

ARTICOLO 10

Il concessionario si impegna a comunicare immediatamente al concedente, successivamente alla stipulazione del contratto, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico del concessionario stesso, ovvero del suo legale rappresentante o dei componenti del suo organo di amministrazione, relative a reati che precludono l'assunzione di pubblici contratti;
- ogni variazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa eccedente il 2%.

ARTICOLO 11

Le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti del presente contratto ed a qualsiasi altro elemento o circostanza cui è necessario dare data certa saranno effettuate a mezzo PEC. Esse possono essere effettuate anche in modo diretto per consegna a mano ad incaricato qualificato, sia per quanto riguarda il concedente che il concessionario: di detta eventuale consegna deve essere rilasciata ricevuta scritta, firmata e datata, che fa fede ad ogni effetto dell'avvenuta notifica.

ARTICOLO 12

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico del concessionario, che dichiara di accettarle.

ARTICOLO 13

Del presente contratto le parti richiedono la registrazione ai sensi dell'art. 5 punto c) Parte I^a della Tariffa allegata al DPR 131/86 e successive modificazioni.

ARTICOLO 14

Per tutti gli effetti del presente atto, la ditta appaltatrice elegge domicilio legale presso

.....

ARTICOLO 15

In ottemperanza all'art. 13 del D.L.vo. n. 196/2003, si informa che i dati in possesso del concedente sono finalizzati all'espletamento di tutte le attività istituzionali connesse al presente incarico. Il trattamento di tali dati viene gestito direttamente dal concedente in qualità di titolare, attraverso l'utilizzo di applicativi informatici; la loro comunicazione o diffusione ad altri Enti pubblici o soggetti privati viene effettuata esclusivamente nei casi e per le informazioni previste da norme di legge o di regolamento. Il concessionario può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato D.L.vo. n. 196/2003.

p. il concedente
Il direttore f.f.

Il concessionario

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile vengono partitamente ed esplicitamente sottoscritte le clausole di cui agli articoli da 1 a 15 del presente contratto.

.....

p. il concedente
Il direttore f.f.

Il concessionario

